

**DETERMINAZIONE DIRETTORIALE**  
**N. 1216 del 15/05/2024**

**AREA 3 - GARE E CONTRATTI**

PROPOSTA N. 1308 del 13/05/2024

**OGGETTO:** Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023, del servizio di Brokeraggio Assicurativo in favore di DiSCo per la durata di tre anni, mediante piattaforma STELLA - DETERMINA A CONTRARRE – Soc. AON SPA

**OGGETTO:** Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023, del servizio di Brokeraggio Assicurativo in favore di DiSCo per la durata di tre anni, mediante piattaforma STELLA - DETERMINA A CONTRARRE – Soc. AON SPA

**CIG – B1973F3349**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**vista** la legge regionale 27 luglio 2018 n. 6 *“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”*;

**visto** lo *“Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza – DiSCo”*, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;

**vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 14 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza”* con la quale si è proceduto alla nomina del Direttore Generale dell’Ente al dott. Paolo Cortesini;

**vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione di DiSCo, n. 36 del 31 ottobre 2022 avente ad oggetto: *“Rinnovo incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini”*, con la quale viene rinnovato l’incarico di Direttore Generale al Dott. Paolo Cortesini, ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 24 luglio 2018, n. 6, fino al 23 novembre 2024;

**vista** la Deliberazione del Commissario Straordinario di DiSCo n. 21 del 9 ottobre 2023 avente ad oggetto: *“Preso d’atto e conferma incarico di Direttore Generale di DiSCo al Dott. Paolo Cortesini”*;

**visto** il decreto direttoriale n. 7 del 30/04/2024 avente per oggetto *“Conferimento dell’incarico di dirigente a Tempo Determinato dell’Area 2 “Risorse Umane” e dell’Area 3 “Gare e Contratti” per la durata di anni tre (3) a decorrere dal 1° maggio 2024 fino al 30 aprile 2027”*;

**vista** la determinazione direttoriale n. 48 del 21/01/2021, a cui si rinvia *per relazionem*, con la quale viene affidato con Affidamento Diretto il servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto;

**considerato** che i servizi assicurativi dell’Ente sono di prossima scadenza e che si rende necessario procedere alla valutazione complessiva del quadro di rischio, utile alla redazione dei rispettivi capitolati di gara;

**considerato** altresì, che la gestione dei contratti assicurativi stipulati a garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio presenta profili di notevole complessità sia per ciò che attiene la valutazione complessiva del quadro di rischio (sempre dinamica nel tempo) sia per la gestione dei rapporti con le compagnie assicurative con cui vengono stipulati i singoli contratti;

**atteso che**, per quanto sopra, si ritiene opportuno individuare un nuovo operatore economico che possa garantire la corretta valutazione dei rischi ed inoltre sia in grado di assicurare una costante collaborazione ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo ed una costante manutenzione del programma assicurativo dell'Ente;

**vista** la richiesta giunta via mail in data 10/04/2024, a cui si rinvia *per relazione*, con la quale il RUP richiede dell'Area 3 l'attivazione di una nuova procedura di affidamento diretto per il servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di tre anni dalla sottoscrizione del contratto, avendo individuato l'operatore economico AON SPA, che si occupa nell'ambito dell'intero territorio nazionale e internazionale specificatamente di tale servizio, con particolare esperienza per i servizi dedicati alla PA, qualificandosi come un operatore affidabile e professionale;

**visto** il preventivo dell'operatore economico ricevuto con pec prot. 06.01.00033326 del 19/04/2024, a cui si rinvia *per relazione*, con il quale vengono indicate le aliquote provvigionali da applicare ai premi imponibili (al netto delle imposte di Legge) sulle polizze intermedie:

- RC Auto – 5%
- RCT/O – 10%
- Cumulativa Infortuni studenti – 10%
- Elettronica- 10%
- Incendio fabbricati e contenuto – 10%
- Furto – 10%
- RC Patrimoniale- 10%
- All Risks Opere d'Arte – 10%

Anche per le eventuali ulteriori coperture non presenti nell'elenco su indicato, si intende confermata la percentuale del 10% - sempre da applicare ai premi imponibili di polizza.

**richiamato** il D. Lgs. 209/2005 che ha disciplinato l'attività del broker e ne ha previsto l'obbligo di iscrizione al R.U.I., stabilendo che il broker è colui che esercita professionalmente attività rivolta a mettere in diretta relazione con imprese di assicurazione soggetti che intendono provvedere, con la sua collaborazione, alla copertura dei rischi, assistendoli nella determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando direttamente alla loro esecuzione;

**preso atto** dell'art. 106 del Codice delle assicurazioni private che prevede espressamente che: *“l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”*;

**considerato** che in relazione alla natura del contratto di brokeraggio ed alla sua onerosità, la deliberazione dell'ANAC n. 52 Adunanza del 16 maggio 2012 ha evidenziato, tra l'altro, espressamente che: *“Innanzitutto il fatto che la stazione appaltante non sostenga alcun onere apparente per la remunerazione del broker ha fatto ritenere più volte che tale affidamento non rientri tra quelli disciplinati dal codice dei contratti, ovvero che sia applicabile una disciplina particolare, essendo comunque l'appalto sottosoglia. La questione relativa alla presunta gratuità si ritiene ormai superata, considerato che, ai sensi dell'art. 29 del codice, il valore posto a base di gara comprende l'insieme delle entrate che affluiscono all'aggiudicatario (comprese quelle derivanti da terzi) per effetto dell'affidamento (sul punto si vedano anche le deliberazioni dell'autorità n. 9 del 12.02.2009 e n. 71 del 09.09.2009). La riconducibilità dei servizi di consulenza assicurativa agli appalti di servizi era già stata indicata nella circolare n. 26/2001 del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dipartimento della ragioneria dello stato. Inoltre, sia i servizi di intermediazione assicurativa che quelli di consulenza nel campo delle assicurazioni sono chiaramente ricompresi nell'allegato 2a del codice dei contratti”*;

**considerato** che il RUP ha individuato la società AON SPA quale contraente con il quale avviare una trattativa diretta per addivenire ad un affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2023 del servizio di brokeraggio in favore di DiSCo;

**considerato** che, per le motivazioni sopra espresse sull'onerosità del contratto di cui si tratta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 D.lgs. 36/2023, il valore complessivo dell'appalto è pari a complessivi **€ 61.773,51** (oneri compresi) per il periodo di 3 anni dalla stipula del contratto;

**considerato** che l'importo sopra indicato è stato calcolato sulla base delle entrate che remunerano il broker per l'effetto dell'affidamento basate sui premi annui assicurativi lordi riferiti alle polizze in corso (indicati nella tabella di cui sotto) versati o da corrispondere (con esclusione degli importi dovuti per eventuali regolazioni) nell'anno in corso ed applicando ad essi le seguenti percentuali provvigionali: 5% per le polizze RCA, 10% per tutte le altre polizze:

	<b>Polizza assicurativa</b>	<b>Scadenza contratto</b>	<b>Premio annuale lordo</b>	<b>Provvigione annuale</b>	<b>Provvigione complessiva 3 anni</b>
<b>1</b>	R.C.T./O	31/07/2025	€ 41.563,28	€ 4.156,33	€ 12.468,99
<b>2</b>	Infortuni studenti	31/06/2025	€ 10.350,00	€ 1.035,00	€ 3.105,00
<b>3</b>	Rischio elettronico	31/07/2025	€ 23.360,00	€ 2.336,00	€ 7.008,00
<b>4</b>	Rischio incendio	30/06/2025	€ 96.466,20	€ 9.646,62	€ 28.939,86
<b>5</b>	Rischio furto	31/07/2025	€ 9.100,00	€ 910,00	€ 2.730,00
<b>6</b>	R.C. Patrimoniale	30/06/2025	€ 23.166,64	€ 2.316,66	€ 6.949,98
<b>7</b>	RCA Fiat Panda comprensivo di infortunio conducente	24/05/2024	€ 468,00	€ 23,40	€ 70,20
<b>8</b>	RCA Fiat Ducato comprensivo di infortunio conducente	11/05/2024	€ 1.185,00	€ 59,25	€ 177,75
<b>9</b>	RCA Fiat Ducato comprensivo di infortunio conducente	11/05/2024	€ 1.349,50	€ 67,48	€ 202,44
<b>10</b>	RCA Fiat Bravo comprensivo di infortunio conducente	24/05/2024	€ 808,50	€ 40,43	€ 121,29
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.591,17</b>	<b>€ 61.773,51</b>

**visto** l'art. 41, comma 14 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che: *“Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”*;

**visto** l'art. 11 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che: *“2. Nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, in conformità al comma 1”*;

**considerato** che la procedura di appalto è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali (Cons. St., Sez. IV, 22.10.2021, n. 7094) e presuppone la non necessità di determinare, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni;

**dato atto** che, trattandosi di servizi di natura intellettuale, l'affidamento del servizio non comporta oneri per la sicurezza e dunque non si darà luogo all'elaborazione del DUVRI e pertanto il costo specifico della sicurezza è pari a zero;

**considerato** che le prestazioni oggetto del presente appalto non rilevano un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**visto** l'art. 48 commi 1 e 3 del D.lgs. 36/2023 che prevede: *“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II. [...]*

*3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;*

**visto** l'art. 19, comma 3, del d.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici sono svolti digitalmente, secondo le previsioni del presente codice e del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, mediante le piattaforme e i servizi digitali infrastrutturali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti; i dati e le informazioni a essi relativi sono gestiti e resi fruibili in formato aperto, secondo le previsioni del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;*

**visto** l'art. 25, comma 2, del D.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. [...]*”;

**visto** l'art. 3 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 2 che prevede: *“A decorrere dal 18 ottobre 2018, la Regione, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le società regionali in house nonché gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi di valore superiore alla soglia di rilievo comunitario, sono obbligati ad avvalersi della piattaforma di e-Procurement gestita dalla Centrale acquisti regionale e, a decorrere dal 1° luglio 2019, nel rispetto dei propri regolamenti per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, a gestire attraverso la medesima piattaforma il relativo albo fornitori da cui attingere per l'individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta. Gli enti locali, anche attraverso centrali uniche di committenza di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche, possono avvalersi della piattaforma, previa sottoscrizione di apposito accordo con la Regione”;*

**visto** l'art. 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

**visto** l'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità: **“Affidamento diretto** dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

**considerato** che sul STELLA – Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio è attivo il seguente bando: “*Servizi di intermediazione assicurativa*”;

**considerato** che l’art. 49 comma 2 del D.lgs. 36/2023 prevede che “*In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi*”;

**vista** l’istruttoria condotta dal RUP finalizzata all’individuazione dell’operatore economico AON SPA in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali di cui trattasi e che ai fini del rispetto del principio di rotazione l’operatore stesso non ha intrattenuto rapporti contrattuali con l’Amministrazione;

**considerato** che l’istruttoria condotta dal RUP, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. 36/2023, è stata condotta con l’obiettivo di soddisfare l’interesse e il benessere della collettività;

**visto** l’art. 58 comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede:

*“1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.*

*2. Nel bando o nell’avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.”;*

**dato** l’importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;

**visto** l’art. 62 comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che: “*Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*

*2. Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.”;*

**tenuto** conto che la Stazione Appaltante, a seguito di presentazione di domanda di qualificazione, in data 25 luglio 2023 si è qualificata e pertanto può procedere all’acquisizione del CIG, nonostante la prestazione di cui trattasi sia di importo inferiore alle soglie dell’affidamento diretto;

**considerata**, pertanto, l’opportunità di provvedere ad un affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 attraverso BANDI/INVITI della piattaforma di e-Procurement STELLA;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione CONSIP concernente il servizio di cui trattasi;

**considerato** che non risulta attiva nessuna convenzione da parte della Direzione Acquisti Regionali;

**considerato** che il giorno 30/04/2024, l’Amministrazione ha attivato su STELLA la negoziazione tramite “Inviti” fascicolo n. FE030522 per “*Servizio di Brokeraggio Assicurativo in favore di DiSCo*”, per la durata di 36 mesi dalla stipula del contratto;

**preso atto** che l’operatore economico AON SPA, nell’ambito della trattativa sopra indicata, ha prodotto tutta la documentazione richiesta e l’offerta;

**considerato** che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

**visto** l'art.17, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede espressamente che:

*“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.*

*2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”;*

**visto** l'art. 53 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede: *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.”;*

**visto** l'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023 che prevede *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.”;*

**considerata** l'opportunità di non richiedere la garanzia definitiva per l'esiguità dell'importo e per la convenienza economica dell'affidamento;

**visto** l'art. 52 comma 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede che: *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti”;*

**valutato** il modello formulario DGUE, la dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria – Legge 136/2010 e n. 217/2010, a cui si rinvia *per relationem*, trasmessa attraverso il sistema e-Procurement di STELLA da parte del operatore economico AON SPA, attestanti il rispetto dei requisiti di cui all'artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. n. 36/2016 e smi (che si conservano negli atti della procedura presso l'Ufficio Gare e Contratti);

**considerato** che il RUP ha proceduto all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica e professionale per l'affidamento di cui trattati attraverso il FVOE, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 36/2023 e come disciplinato dalla delibera ANAC n. 262/2023;

**verificata** la regolarità contributiva della società succitata mediante piattaforma dedicata (Durc on line) INAIL prot.n. INPS \_39429824 del 28/01/2024 e scadenza validità 27/05/2024;

**verificato** che la Soc. AON SPA risulta iscritta alla Sezione B del Registro Unico degli Intermediari ai sensi del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, con iscrizione n. B000117871 dal 12/03/2007;

**valutato** positivamente dal RUP l'esito delle verifiche effettuate per la comprova dei requisiti;

**visto** l'art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023 che prevede che *“I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”;*

**considerato** che il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste all'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023 e secondo le modalità del sistema e-Procurement di STELLA;

**vista** la tabella dell'allegato I.4 al codice con cui viene individuata l'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto;

**ritenuto** di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**considerato** che il presente appalto non è stato inserito nell'aggiornamento della "Programmazione Triennale degli Acquisti di Forniture e Servizi 2024-2026", con delibera del Commissario Straordinario di DiSCo n. 12 del 29 marzo 2024, in quanto di importo sotto soglia;

**considerato** che il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Manuela Musolino;

**visto** il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n. 118, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

**visti** gli allegati 4/1 e 4/2 al Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 e s.m.i. n.118, rubricati "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" e "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria";

**vista** la Delibera del Commissario Straordinario di DiSCo n. 19 del 29/09/2023 avente ad oggetto: "Adozione del bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026 dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza - DiSCo; adozione del Piano degli Indicatori e dei risultati attesi di bilancio";

**vista** la legge della Regione Lazio n. 23 del 29/12/2023 avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2024";

**vista** la Legge Regionale 29/12/2023, n. 24 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026" con la quale all'art. 6 "Approvazione dei bilanci degli enti pubblici dipendenti" alla lettera b) approva, tra gli altri, il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024 e pluriennale 2025-2026 dell'Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (DiSCo LAZIO);

**visto** lo Statuto dell'ente;

**verificato** che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

## **DETERMINA**

**1. di affidare** ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 mediante Invito Fascicolo n. n. FE030522 di STELLA per l'affidamento del "Servizio di Brokeraggio Assicurativo in favore di DiSCo", per la durata di 36 mesi dalla stipula del contratto, alla Soc. AON SPA – Via Ernesto Calindri, 6 – 20146 Milano - Codice Fiscale 10203070155 e Partita IVA 11274970158;

**2. che** l'appalto in oggetto sarà eseguito in conformità al Capitolato d'Oneri ed all'Offerta Economica proposta in sede di trattativa;

**3. di dare atto** che il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo *de quo* non comporta oneri finanziari per l'Amministrazione in quanto la remunerazione della società di brokeraggio, come da prassi di mercato, è a carico delle compagnie con le quali vengono stipulate le coperture assicurative;

**4. di dare atto** che i costi della sicurezza per rischio da interferenza sono pari a zero;

**5. di dare atto** che il CIG è B1973F3349;

**6. di dare atto** che il presente provvedimento, è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 22/2013;

**7. di rendere** noto che il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Manuela Musolino;

**8. di dare atto**, infine, che ai sensi dell'art. 21 e ss. D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, registrato e conservato presso DiSCo Lazio;

**9. che** i successivi adempimenti relativi alla gestione del presente provvedimento sono demandate agli appositi Uffici dell'Amministrazione ed al RUP;

**10. di procedere** alla stipulazione del contratto mediante scrittura privata elettronica secondo le modalità previste dall'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023.

---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA DELL'ISTRUTTORIA**

Visto di regolarità Tecnico\amministrativa dell'Atto, firmato digitalmente dalla P.O.:  
**DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **14/05/2024**

---

### **VISTO DI LEGITTIMITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO**

Il Dirigente, ritenuto che, all'esito degli accertamenti e/o valutazioni effettuate dal Responsabile del Procedimento, sussistono i presupposti giuridici e di opportunità per l'adozione della presente proposta, esprime con la sua sottoscrizione, parere favorevole all'adozione del provvedimento.

Visto di legittimità Tecnico/amministrativo, firmato digitalmente dal Dirigente dell'Area: **AREA 3 - GARE E CONTRATTI DOTT.SSA MUSOLINO MANUELA** in data **14/05/2024**

---

### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio attesta la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi degli articoli 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Esito istruttoria contabile: **ISTRUTTORIA CONCLUSA CON ESITO POSITIVO**

Visto di regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio 1.1 Bilancio: **DOTT.SSA TOTI LAURA** in data **14/05/2024**

---

### **CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Dirigente, all'esito delle verifiche effettuate dal responsabile del Servizio, conferma la correttezza dell'istruttoria relativa alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria della spesa e/o alla registrazione dell'entrata, ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011.

Visto di conferma della regolarità sulla correttezza dell'istruttoria contabile. firmato digitalmente dal dirigente dell'Area AREA 1 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE **DOTT.SSA TOTI LAURA** in



data **14/05/2024**

---

### **ADOZIONE ED ESECUTIVITA'**

Il Direttore Generale, vista la proposta n.ro 1308 del 13/05/2024, preso atto dell'istruttoria svolta, dei pareri espressi e dei controlli eseguiti, adotta la determinazione direttoriale e la rende esecutiva apponendo contestualmente il visto definitivo ai sensi dell'articolo 53 e/o 56 del D.lgs 118/2011 e s.i.m. e dell'allegato del D.lgs 118/2011.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale **Dott. CORTESINI PAOLO** In data **15/05/2024**